




CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2017 FASC. II

(ESTRATTO)

ANNIVERSARIO

15 AGOSTO 1817 – 15 AGOSTO 2017

LA VENTESIMA STELLA.

RICORDARE UNA COSTITUZIONE SCHIAVISTA?

27 AGOSTO 2017

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Anniversario

15 agosto 1817 – 15 agosto 2017 - La ventesima stella. Ricordare una Costituzione schiavista?

1. Fu a far data dal 1° marzo 1817, da quando cioè James Madison, il quarto presidente americano, firmò l'[Act](#) che consentiva agli abitanti della parte occidentale del territorio del Mississippi di darsi una Costituzione per formare un nuovo Stato candidato a far parte dell'Unione, fino alla deliberazione del Congresso, che alla relativa domanda diede seguito (un nuovo presidente, James Monroe, emanò il 10 dicembre 1817 il relativo [provvedimento](#)), che, passando per l'approvazione, il 15 agosto 1817, della nuova [Costituzione](#), si dipanò la vicenda che condusse alla fissazione della ventesima stella sulla bandiera americana.

Ed è appunto su questa data che ci si intende qui brevemente soffermare, rievocando le peculiarità dell'avvenimento a cominciare dalla creazione ex nihilo di un'entità politica dotata della massima autonomia, benché destinata ab origine ad adattarsi ai principi della [Costituzione federale](#) e a condividere su un piede di parità i destini con i preesistenti Stati, pur diversi per tradizioni storico-giuridiche (anzi, per questo aspetto, è nota nella fattispecie l'improprietà o l'ambiguità, forse mai completamente risolta, della denominazione di Stato, se valutata in base alla dottrina classica che vi individua un ente ontologicamente sovrano).

Ma non è tanto su questo profilo teorico che si mira qui portare l'attenzione dei lettori interessati, ma su quello collegato all'approvazione di un nuovo testo costituzionale, a cui si giunse, in quell'estate di duecento anni fa, dopo poco più di un mese di lavori preparatori, a Washington dove una convenzione elettiva di 48 delegati incaricata dell'importante compito si era adunata il precedente 7 luglio. Sebbene, anche qui, potrebbero essere avanzate preliminari riserve sulla portata compiutamente costituzionale della deliberazione adottata.

Ma, è, del resto, lo stesso Preambolo della nuova [Costituzione](#) ad individuare nell'[Act](#) del 1° marzo la sua immediata base fondativa, riportandone innanzi tutto testualmente le coordinate geografiche per quanto riguarda la consistenza territoriale del nuovo Stato (con un altro [Act](#) del 3 marzo, la restante parte del territorio del Mississippi era andata a formare il nuovo Territorio dell'Alabama). Sotto questo aspetto, infatti, il territorio rappresenta uno dei "formanti" fondamentali di qualunque entità politica, idoneo nel contempo a ragguagliare circa l'identità dell'elemento popolare che ad esso "appartiene". Dal punto di vista dell'identità dello Stato in questione, tuttavia, era già chiara una nozione ristretta di popolo del Mississippi, come quello formato dal novero dei residenti giuridicamente rappresentati dagli stessi

delegati convenzionali (We, the Representatives of the people inhabiting the western part of the Mississippi Territory).

Anche sul piano dei fini, l'[Act](#) aveva già dettato le essenziali linee direttive secondo cui avrebbe dovuto muoversi la nuova Costituzione in quanto destinata “to secure to the citizens thereof the rights of life, liberty and property”. Malauguratamente, il tempo successivo s'incaricherà, talvolta anche tragicamente, di evidenziare come tali principi liberali liberale sarebbero stati “stornati” a favore soltanto di uno specifico ceto di americani. E ciò, almeno formalmente, fino a tempi recenti, avendo il Mississippi ratificato per ultimo (1995), tra gli Stati esistenti al tempo della sua approvazione (1865), il [XIII Emendamento](#) soppressivo della schiavitù (adempimento, per di più, notificato per non meglio precisati disguidi ... solo il 30 gennaio 2013 all'Office of the Federal Register).

2. Alla celerità dei lavori della Convenzione del 1817, si sarebbe, però, in certo modo potuto contrapporre l'ampiezza del tempo occorso per preparare, per così dire, contenuti e forma della futura Costituzione. Un periodo il cui inizio sopravanza la stessa entrata in vigore della [Costituzione federale](#), dato che, a sua volta, l'[Act](#) autorizzatorio del 1° marzo non su quella rinveniva il suo fondamento, ma costituiva attuazione dello speciale [Act for Government of the Southwest Territory](#) del 26 maggio 1790, a sua volta coniato sulla precedente [Ordinance for the Government of the Territory of the United States North West of the River Ohio](#), adottata dal Congresso della Confederazione il 13 luglio 1787, almeno nel senso di rendere applicabili le previsioni di quest'ultima, “except so far as is otherwise provided in the conditions expressed in an Act of Congress of the present session, entitled, ‘An Act to accept a cession of the claims of the State of North Carolina, to a certain district of western territory’” (vale a dire, soprattutto la conservazione della schiavitù).

Comunque, a tenore, della [Northwest Ordinance](#), per potersi dare luogo in un Territorio ad una nuova entità statale, avrebbe dovuto essere accertata la sopravvenienza in esso di una consistenza demografica di almeno 60.000 abitanti “liberi”, salvo diversa decisione del Congresso. Un obiettivo, questo, raggiunto poi solo verso la fine del turbolento ventennio che separa la data qui ricordata dalla primigenia istituzione del Territorio del Mississippi da parte del Congresso americano nel 1798.

Ma, se ancora il censimento del 1810 aveva rilevato in una misura inferiore a quella prescritta il numero degli abitanti (circa 30.000), nei sette anni successivi, soprattutto lo scoppio e gli esiti della guerra angloamericana del 1812-1814 (cd. Seconda guerra d'indipendenza) resero il Mississippi il polo di attrazione di una variegata umanità, che colà si recava con ogni mezzo attratta dal sogno di miglioramenti economici, magari

a spese degli indiani nativi Creek destinati, tra l'altro, ad essere ricacciati militarmente verso i confini occidentali. Si trattò della cd. "Mississippi Fever" ...fino alla colonizzazione europea Choctaws, dei Chickasaws e dei Natchez, tutte più o meno appartenenti alla nazione Creek. Dopo la prima esplorazione spagnola (1539-1542), gli esiti delle guerre e degli eventi diplomatici europei avevano segnato, invece, i destini del territorio: dapprima, con la dominazione dei francesi, prolungatasi dai primi insediamenti coloniali dell'ultimo scorcio del '600 fino al [Trattato di Parigi del 1763](#); successivamente, degli inglesi, fino al nuovo [Trattato di Parigi del 1783](#), che, a seguito dell'aiuto portato dalla Monarchia iberica ai rivoluzionari americani, vede la cessione inglese del Mississippi agli spagnoli. Fino al 1798, allorché il 7 aprile la regione cadde secondo il diritto internazionale sotto la sovranità statunitense. Tappa, quest'ultima tappa, conseguita col [Trattato stipulato tra Spagna e Stati Uniti a San Lorenzo de El Escorial](#) il 27 ottobre 1795 al fine di rafforzare le relazioni di amicizia tra i due Paesi e di garantire ad entrambe le parti i diritti di navigazione nel fiume Mississippi per un più vantaggioso commercio del cotone. In quell'occasione, infatti, la frontiera venne fissata tenendosi conto della rinuncia, da parte della Spagna a favore degli Stati Uniti, del territorio qui riguardato.

3. *L'attribuzione al Mississippi dello status di Territorio aveva dunque posto le premesse per l'applicabilità ad esso delle previsioni della [Northwest Ordinance](#), su cui vale forse la pena di ritornare per qualche istante.*

Il testo in questione di sicura portata costituzionale e probabilmente il risultato più cospicuo, a parte la [Costituzione federale](#), della Confederazione, era venuto a sostituire il 13 luglio 1787, aggiornandola, la precedente analoga [Ordinance](#) del 23 aprile 1784 con lo scopo di regolare il regime di governo dei territori extrastatali e di guidarne la loro eventuale trasformazione in nuovi Stati (anche una terza [Land Ordinance](#) di argomento connesso era vigente dal 20 maggio 1785).

Sotto questo aspetto, si prevedeva che ognuno dei distretti, in cui i Territori avrebbero dovuto essere divisi, fosse sottoposto ad un Governatore nominato dal Congresso per una durata triennale, affiancato da un Segretario, anch'egli di nomina congressuale ma di durata quadriennale, col compito di conservare tutti gli atti di governo e di trasmetterne copia al Congresso ogni sei mesi. In sostanza, mentre il primo esprimeva la suprema autorità civile e militare, il secondo costituiva una sorta di longa manus del governo centrale nel distretto. Una terna di giudici costituiva infine l'ossatura del potere giurisdizionale nel distretto. situazione sarebbe però mutata non appena si fosse attinta la soglia di 5000 abitanti, soprattutto col passaggio delle competenze organizzative ad un'assemblea elettiva di durata biennale. Ma anche questa era una situazione transitorio: si è infatti già accennato alle condizioni ulteriori alle quali si sarebbe potuti approdare all'erezione di un nuovo, vero e proprio, Stato.

Senza entrare qui in ulteriori dettagli, non si possono però omettere di ricordare altri aspetti dell'[Ordinance](#) meno legati ai problemi funzionali della transizione costituzionale, quali, nell'ottica liberale, le previsioni per cui "no person, demeaning himself in a peaceable and orderly manner, shall ever be molested on account of his mode of worship or religious sentiments, in the said territory; e "The inhabitants of the said territory shall always be entitled to the benefits of the writ of habeas corpus, and of the trial by jury; of a proportionate representation of the people in the legislature; and of judicial proceedings according to the course of the common law", o ancora la previsione già di intonazione sociale per cui "Religion, morality, and knowledge, being necessary to good government and the happiness of mankind, schools and the means of education shall forever be encouraged". Materia, questa, squisitamente costituzionale, che anticipa in maniera certa il tenore del [Bill of Right](#) del 1791. Di non minor rilievo, appaiono le garanzie promesse agli Indiani circa l'integrità dei loro diritti e delle loro proprietà, e, particolarmente, il divieto della schiavitù e di qualsiasi condizione servile involontaria nei territori riguardati: clausole queste, come già detto, non valide per il costituendo Stato del Mississippi, anche la stessa [Northwest Ordinance](#) non aveva mancato, già essa, di peccare di ambiguità, occupandosi di regolare la fattispecie dello schiavo fuggitivo da doversi restituire a chi legittimamente lo rivendichi.

4. Certo, l'[Act](#) del 1° marzo 1817 sembrava aver richiamato l'attenzione della futura Convenzione costituente sul patrimonio di valori già espresso dall'[Ordinance](#). Ma l'appello, per come andarono, le cose, cadde nel vuoto.

La rapidità, anzi, con cui la nuova Costituzione venne allestita nei locali della chiesa metodista situata a ridosso del Jefferson College di Washington potrebbe probabilmente spiegarsi con un quadro ormai stabile di diverse e radicate convinzioni comune a tutti i delegati che concorsero alla sua formazione.

Comunque sia, l'elezione dell'assemblea fu organizzata da David Holmes, nominato (e destinato ad essere l'ultimo) governatore del Territorio del Mississippi nel 1808. Lo stesso Holmes guidò i lavori costituenti, mentre Louis Winston, un brillante avvocato, poi divenuto giudice della Corte Suprema del Mississippi, ne fu il segretario. È opinione diffusa, però, che l'anima della Convenzione sia stata rappresentata da George Poindexter, anch'egli un rinomato avvocato, posto alla presidenza della più ristretta commissione di venti delegati convenzionali incaricati da subito di elaborare il progetto da sottoporre al plenum dell'assemblea. Il testo finale ottenne il consenso di 45 dei 48 delegati; uno solo non volle sottoscriverlo, mentre l'assenza dei restanti due delegati si dovette alla malattia dell'uno e alla morte dell'altro. I modi, inoltre, previsti per suoi possibili cambiamenti stavano anche a denotare il carattere assolutamente rigido del documento.

Dal punto di vista organizzativo, non inaspettatamente l'imprinting generale della [Costituzione del Mississippi del 1817](#) risente indubbiamente della [Costituzione federale](#) che, in quel frangente, vanta ormai un trentennio circa di vigenza. Le maggiori differenze si rinvencono, infatti, in certe clausole di portata politico-assiologica. Non c'è modo qui ovviamente di condurre approfondimenti di questo genere: basti dire che, sotto il primo aspetto, la Costituzione del nuovo Stato adottò l'andamento ternario del [testo di Filadelfia](#) in relazione all'organizzazione dei tre classici poteri dello Stato, incardinati, quello esecutivo, in un Governatore eletto a suffragio popolare diretto per un biennio (replicandosi così il modello presidenziale federale), salva l'ipotesi in cui l'Assemblea generale fosse stata chiamata a decidere su un risultato di parità; quello legislativo, in un Parlamento bicamerale parimenti elettivo e un'Assemblea Generale risultante dalla riunione congiunta delle due Camere; il potere giudiziario, in un'organizzazione di corti superiori ed inferiori facente capo ad una Corte Suprema e composte di magistrati nominati dall'Assemblea generale.

Assai simile a quello previsto a livello federale era anche il procedimento legislativo, che avrebbe dovuto tener conto dell'approvazione di entrambe le Camere sul medesimo testo e dell'intervento promulgativo del Governatore, cui sarebbe stato però possibile per una volta rinviare il testo, ma essendo obbligato a promulgarlo se riapprovato con i due terzi dei membri di ciascun ramo del parlamento. Salvo il caso, anche qui, di pocket veto, talché se un progetto fosse stato trasmesso al Governatore meno di sei giorni prima della chiusura della sessione parlamentare, la mancata promulgazione avrebbe avuto l'effetto di costringere le Camere a riprendere da capo l'esame del progetto nella successiva sessione.

Tuttavia, e qui sta una prima essenziale differenza, l'elettorato attivo veniva riservato ad ogni soggetto libero, maschio e bianco, che avesse soggiornato nello Stato da un anno prima dell'elezione e da sei mesi nella contea o nella città in cui intendesse votare, arruolato nella milizia salvo esenzione, e contribuente nello Stato o a livello locale. Quello passivo, inoltre, veniva concesso per il Parlamento solo a condizione di essere proprietari di centocinquanta acri di terra per la Camera bassa (e il doppio per il Senato) o beni del valore reale di cinquecento dollari per la Camera bassa (e il doppio per il Senato) da sei mesi prima dell'elezione. Un ulteriore raddoppio era previsto per concorrere alla carica di Governatore.

Anche il catalogo dei diritti era assai nutrito, riflettendo quelli garantiti dagli [Bill of Rights federale](#) (una peculiarità che val la pena di rimarcare è il ruolo - che non verrà più smarrito - di primo piano attribuito dalla Costituzione al sistema d'istruzione, malgrado il segregazionismo), ma, come nel precedente esempio elettorale, vi risaltavano vistosamente discriminazioni quanto alla loro titolarità: tra soggetti liberi e schiavi, tra bianchi e altri ceppi razziali, tra uomini e donne. Ciò che andava ad incrementare le già viste disegualianze di carattere economico. Sicché

nella sostanza solo every free white male person avrebbe potuto reclamare per sé la dotazione piena di diritti costituzionali.

Sul punto cruciale della schiavitù, in particolare, la [Costituzione del Mississippi](#) prendeva esplicitamente posizione collocando la volontà dei “proprietari” degli schiavi al di sopra dello stesso legislatore che avesse voluto operare una politica di generale affrancamento senza il loro consenso (salvo situazioni meritorie per le quali veniva garantito un risarcimento ai proprietari interessati). Altre previsioni circa la “movimentazione” degli schiavi dentro e fuori dallo Stato, indipendentemente dai fini specifici, mostravano anch’esse che lo sciagurato fenomeno non solo era dato per presupposto, ma che la sua rilevanza socioeconomica esigeva una dettagliata regolamentazione costituzionale senza indurre imbarazzi o rimorsi (restando nel contempo marginale qualche respicenza umanitaria come il diritto degli schiavi ad un giudizio imparziale davanti ad un giurì, sia un “ in caso di accuse capitali).

Quest’ultima considerazione non deve, d’altra parte, far dimenticare come la situazione fosse e sarebbe rimasta per qualche decennio analoga in parecchi Stati del Sud, non solo in quelli schiavisti originari (Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia), ma anche in altri aggiuntisi in seguito sulla base della [Southwest Ordinance](#) come il Mississippi di cui qui si tratta, la Louisiana e l’Alabama, e in quelli in cui l’applicabilità dell’[Ordinance](#) stessa sembrava discutibile: famosa la diatriba costituzionale sul Missouri risolta con l’altrettanto famoso Compromesso, che dislocò la linea di confine tra Stati schiavisti e Stati abolizionisti dal parallelo di latitudine 39° 43’ 20’’ (cd. [Mason-Dixon line](#)) a [quello](#) di latitudine 36° 30’.

Ma, anche qui non c’è modo di operare ulteriori approfondimenti di carattere generale. Basti ricordare che dopo la breve vita della successiva [Costituzione del 26 ottobre 1832](#) che una fase storica dove la schiavitù prenderà un’ampiezza inusitata, reggendo in pratica tutta l’economia del Mississippi, solo con gli esiti della Guerra di Secessione (1861-1865), il fenomeno verrà reso illegale dalla [Costituzione del 15 maggio 1868](#), che introducendo, come imposto dalla Federazione, il diritto di voto per i maschi neri. Che alle nuove norme non corrispondessero ancora pienamente le convinzioni sostanzialmente razziste e segregazioniste dei cittadini maschi lo dimostrerà tuttavia più tardi la successiva [Costituzione del 1° novembre 1890](#), concepita, per comune consenso, per ripristinare l’egemonia dei bianchi nell’organizzazione di governo del Mississippi, agendo, tra l’altro, sulla leva del diritto di voto, escludendone un gran massa di neri perché non in grado, come richiesto, di comprendere, a causa del loro analfabetismo, la nuova Costituzione, o perché non in grado di far fronte ad una poll tax (giustificata da destinazioni educative ... ma che ebbe anche l’effetto di escludere un buon numero di bianchi).

Previsioni queste dure a cadere, sebbene la Costituzione del 1890 sia stata in più di un secolo molto emendata fino a pervenire all'odierno articolato mosaico di disposizioni (l'odierno [Mississippi](#) conserva grosso modo l'impianto presidenzialista delle origini). Una vicenda storica per il resto abbastanza nota e che sovente confina drammaticamente con la cronaca.

Duecento anni fa, il 15 agosto 1817: una data che valeva la pena di ricordare, anche al di là degli indubitabili interessi scientifici? Pensiamo che sarebbe stato comunque intellettualmente ingiustificato rimuoverla.

(p.c.)